



COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento

sulla concessione di sovvenzioni e contributi

in attuazione dell'art. 12 della legge 241/1990 e smi

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 23 gennaio 2019

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 14 febbraio al 1° marzo 2019

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune di Gavardo determina le modalità, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare a condizioni agevolate, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, ambientale o di valorizzazione del tessuto produttivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate
 - a. all'esigenza di mantenere elevato il livello di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Gavardo;
 - b. a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione per elargire i finanziamenti e i benefici economici di seguito specificati.
4. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 2

Natura e finalità dei benefici

1. I contributi sono normalmente concessi sotto forma di interventi finanziari a sostegno delle spese effettuate, entro i limiti delle previsioni di bilancio.
2. I vantaggi erogabili si riferiscono alle tipologie sotto specificate:
 - a) **contributo ordinario**, a sostegno dell'attività annuale ed ordinaria del soggetto previste nel relativo statuto;
 - b) **contributo straordinario**, a sostegno dell'organizzazione e della realizzazione di singole iniziative;
 - c) **contributo indiretto**, ossia agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature, delle strutture e dei locali comunali disposte in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati.
3. Il Comune concede i suddetti contributi al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi socio assistenziali per le persone fisiche con riferimento a spese sostenute nell'anno di riferimento, in quanto regolati dal Regolamento dei Servizi Socio Educativi e dalla relativa disciplina economica;

- b) ai contributi e/o benefici normati e regolati da apposite discipline nazionali, regionali o locali;
- c) alle agevolazioni riguardanti i tributi e le tariffe dei servizi, disciplinate dagli appositi regolamenti;
- d) alla concessione di immobili, sale o spazi pubblici per i quali il comune interviene con apposito regolamento;
- e) alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- f) ai rapporti di natura contrattuale o pattizia, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 4

Requisiti delle iniziative

1. Tutte le attività ed iniziative, per le quali viene richiesto il contributo, devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) non avere fini di lucro;
 - a) essere effettuate principalmente sul territorio del Comune di Gavardo;
 - b) essere rivolte principalmente alla popolazione gavardese;
 - c) essere di particolare interesse e di prestigio per la comunità di Gavardo, anche attraverso il carattere sovracomunale dell'attività;
 - d) presentare tutta la documentazione prevista per ogni tipologia di beneficio.
2. Per non avere scopo di lucro le iniziative non devono produrre utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione o dell'attività o quando gli utili sono devoluti in beneficenza o utilizzati per la realizzazione di altre attività previste nello statuto di chi ne fa richiesta.

Articolo 5

Aree di intervento

Le iniziative devono essere attinenti ad una di queste aree di intervento:

- a) attenzione specifica, sostegno e tutela alle persone in condizioni disagiate (malati, inabili, disabili ecc.);
- b) assistenza e tutela dei minori e degli anziani;
- c) formazione educativa, sportiva e culturale dei minori, dei giovani e della famiglia;
- d) pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero;
- e) promozione di prodotti, zone e tradizioni locali;
- f) valorizzazione delle attività economiche, produttive e commerciali del territorio;
- g) riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e storico di Gavardo;
- h) diffusione della cultura nei suoi molteplici aspetti (musicali, teatrali, cinematografici ecc...);
- i) rivalutazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, dei musei e dei teatri del territorio;

- m) costituzione fondi di solidarietà da utilizzarsi qualora si verificano eventi straordinari o calamità naturali a favore delle persone colpite, nonché interventi per fare fronte a situazioni di emergenza conseguenti a tali eventi straordinari o calamità naturali;
- n) sostegno di attività umanitarie in favore di popolazioni disagiate anche a seguito di eventi straordinari o di calamità naturali, di cooperazione allo sviluppo di interventi di solidarietà internazionale e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace e della sicurezza.

Articolo 6

Soggetti ammessi

1. L'erogazione dei benefici previsti nel regolamento può essere disposta a favore dei seguenti soggetti:
 - a) persone fisiche;
 - b) enti pubblici;
 - c) associazioni riconosciute e non (di volontariato, di promozione sociale, parrocchie, oratori, d'arma, sportive, culturali ecc...);
 - d) fondazioni;
 - e) gruppi o comitati;
2. Non sono ammissibili le domande presentate da partiti o movimenti politici e sindacali.

Articolo 7

Spese ammissibili

1. Non possono essere inserite nella richiesta di contributo le seguenti spese:
 - a) compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di soci, aderenti e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano alla realizzazione delle attività;
 - b) oneri riferiti all'utilizzo di materiale, attrezzature e impianti, dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dal comune o da altri enti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione del progetto.

Articolo 8

Contributo ordinario - modalità di richiesta e di erogazione

1. La domanda di contributo ordinario, sottoscritta dal rappresentante dell'ente e/o associazione, deve essere presentata, di norma, entro il 31 ottobre dell'anno per il quale si chiede il beneficio.

La richiesta deve avere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività nell'anno di riferimento;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso, per quanto riguarda le entrate vanno indicati anche i contributi di altri enti pubblici e privati;
 - c) rendiconto economico della gestione dell'anno precedente, per quanto riguarda le entrate vanno indicati anche i contributi di altri enti pubblici e privati;
 - d) copia dell'atto costitutivo o dello statuto nel primo anno di richiesta;
 - e) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario.
2. L'ammontare del contributo, che viene determinato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, può essere al massimo pari al 30% delle spese sostenute nell'anno.

3. Qualora il Comune di Gavardo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Articolo 9

Contributo straordinario - modalità di richiesta e di erogazione

1. La domanda di contributo straordinario, sottoscritta dall'organizzatore o dal suo rappresentante, deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e comunque, di norma, entro il 31 ottobre per le attività che iniziano entro la fine dell'anno solare.

La richiesta deve avere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività in programma;
- b) copia del preventivo finanziario; per quanto riguarda le entrate vanno indicati anche i contributi di altri enti pubblici e privati.

2. Pena la non erogazione del beneficio, l'organizzatore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sulla realizzazione delle attività programmate;
- b) copia del rendiconto finanziario.

3. L'ammontare del contributo viene determinato dalla Giunta Comunale.

4. Per importi superiori ad € 2.000,00 la Giunta Comunale può disporre l'erogazione di un acconto pari al massimo del 50% di quanto concesso. L'erogazione del saldo avviene secondo le modalità previste al comma 2 del presente articolo.

5. Qualora il Comune di Gavardo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Articolo 10

Contributo indiretto - modalità di richiesta e di erogazione

1. La domanda di contributo indiretto, sottoscritta dall'organizzatore o dal suo rappresentante, deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e comunque, di norma, entro il 31 ottobre per le attività che iniziano entro la fine dell'anno solare.

La richiesta deve avere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività in programma;
- b) copia del preventivo finanziario; per quanto riguarda le entrate vanno indicati anche i contributi di altri enti pubblici e privati.

2. La Giunta Comunale delibera la concessione quando si tratta dell'utilizzo gratuito o comunque agevolato di strutture o locali comunali, in conformità e con le modalità previste negli appositi regolamenti.

3. Il Responsabile dell'Area competente, previo assenso dell'Assessore di riferimento, stabilisce la concessione quando si tratta dell'utilizzo delle attrezzature comunali, quali tavoli, sedie, pannelli espositivi ecc...

Articolo 11

Criteri generali di concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) rispondenza con i requisiti indicati nel precedente articolo 4 e con le aree di intervento indicate nel precedente articolo 5;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.

Articolo 12

Decadenza e revoca del beneficio

1. La concessione del beneficio vincola il soggetto beneficiario alla realizzazione delle manifestazioni, delle iniziative e delle attività programmate e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:
 - a) alla non erogazione del beneficio;
 - b) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto di quanto erogato;
 - c) l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
 - d) alla revoca di quanto concesso.
2. Inoltre il Comune procede alla revoca del beneficio quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era stato concesso;
 - b) non venga presentata, nei termini indicati, la documentazione prescritta per l'erogazione del beneficio;
 - c) non vengano presentate le attestazioni, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di revoca non sono ammissibili altre richieste di benefici presentate da parte dello stesso soggetto, nell'anno successivo alla revoca.

Articolo 13

Interventi una tantum

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere eccezionale e non ricorrente, che interessano il territorio comunale e la popolazione gavardeese, per le quali ritenga che sussista un interesse generale della comunità, la Giunta Comunale può accordare un contributo una tantum, senza ricorrere alle modalità di richiesta ed erogazione sopra indicate.

Articolo 14

Responsabilità - Titolarità

1. Il Comune di Gavardo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità e titolarità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato i benefici previsti nel presente regolamento

2. Nel caso in cui il beneficio si traduca nella concessione di utilizzo di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà del Comune di Gavardo o che sono nella sua disponibilità, il Comune medesimo non assume responsabilità e titolarità alcuna verso terzi per l'uso che ne viene fatto. Il concessionario è tenuto ad avere ed ottenere tutti i permessi, nulla-osta, autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle iniziative.

3. Il Comune resta estraneo rispetto a richieste di risarcimento o pretese di qualsiasi genere per danni arrecati a terzi dipendenti dall'uso di detti beni.

4. E' fatto obbligo al beneficiario di utilizzare locali, spazi, impianti, attrezzature o beni mobili di proprietà del Comune di Gavardo secondo la diligenza del buon padre di famiglia; in caso di danneggiamento è obbligato a sostenerne le spese per la riparazione o la sostituzione.

Articolo 15

Obblighi - Trasparenza

1. I beneficiari sono tenuti a rendere noto a tutti, tramite adeguate forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune, mediante l'apposizione del logo comunale e della seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Gavardo".

2. L'erogazione dei contributi è sottoposta all'obbligo di pubblicazione sul sito del Comune di Gavardo (*Amministrazione Trasparente - sezione Sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici*), ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Articolo 16

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme in merito alle sovvenzioni previste nella legge 241/1990 o alla pubblicazione prevista nel D. lgs 33/2013. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 17

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano la presente materia, che siano in contrasto con il presente.

3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune a tempo indeterminato.